

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 00024 del 01.02.2021

(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – Presa atto proroga incarichi temporanei fino al 30.06.2021 n. 6 Operatori Socio Sanitari.**

*Nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario Straordinario Prof.ssa Isabella Mastrobuono, nominata con DCA della Regione della Calabria n. 2 dell'8.01.2021, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.*

**U.O.C. Gestione Risorse Umane**

Il Direttore dell'U.O.C. propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Mariarosaria Minelli

Il Direttore  
Dott.ssa Anna Maria Paratore

## PREMESSO

- **che**, in considerazione del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, avente ad oggetto “ Disposizioni urgenti per il potenziamento del SSN in relazione all'emergenza COVID – 19”, la Direzione Strategica, al fine di far fronte alle urgenze, con nota prot. n. DSA 14 del 10.03.2020 e con successiva pervenuta mezzo *e-mail* in data 18.03.2020, ha autorizzato anche l'assunzione temporanea di diverse unità di OSS;

- **che**, secondo l'ordine di graduatoria generale di merito e secondo le disponibilità prodotte dagli interessati, mediante l'utilizzo della graduatoria concorsuale, attualmente in corso di validità dell'A.O. di Catanzaro, risultano in servizio, con incarico temporaneo della durata di mesi sei i sottoelencati OSS: Cristaldi Concetta Tiziana, Vinci Giuseppa, Bossio Giuseppe, Riviello Maria Nicola, Cristaldi Giuseppe e Fiume Alessio, con incarico in scadenza il 31.12.2020;

## RILEVATO

-**che** tutte le unità sopra indicate, ancora in servizio, sono funzionali e imprescindibili nel periodo attuale contraddistinto dall'emergenza sanitaria da pandemia COVID-19;

## ATTESO

- **che**, in merito alla disciplina dei contratti a tempo determinato nelle PPAA ed in particolare nel Comparto sanità la norma di riferimento *in subjecta materia* è:

➤ l'art. 36, comma 2 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i. in base al quale “*Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ....*”;

➤ l'art. 19 del Dlgs n. 81/2015, applicabile alla PA in virtù del rinvio da ultimo citato, fissa un termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato ma ne consente la deroga da parte dei contratti collettivi;

➤ l'art. 29, comma 2, lett. c) del Dlgs n. 81/2015 che esclude dal campo di applicazione del Capo III “Lavoro a tempo determinato” dello stesso decreto i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;

➤ il Capo I Titolo V del CCNL del Comparto Sanità 2016/2018, in vigore dal giugno 2018, che reca la disciplina in materia di contratti a tempo determinato del personale del Comparto Sanità e, al riguardo, l'art. 57 che statuisce:

- Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del D.Lgs.n.165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del Dlgs n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia (comma 1);

- I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi ... (comma 2 prima linea);

- Per il personale sanitario, il relativo limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola Azienda o Ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga alla durata massima non può superare i dodici mesi. (comma 2 ultimo periodo);

- Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione (comma 3);

➤ Il par. 3.2.6. “proroga dei rapporti di lavoro” della Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in materia di “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”, il quale prevede che: “*Nelle more della conclusione delle procedure speciali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, le amministrazioni possono dunque prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle relative procedure (articolo 20, comma 8). Poiché la proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro è prevista in deroga alla disciplina del Dlgs n. 81/2015, la stessa è consentita per coloro che, come detto, partecipano alle procedure dell'articolo 20, in quanto chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato*”;

- **che** questa Azienda, stante la cronica carenza di personale operatore socio sanitario di supporto nell'organico aziendale, ha l'urgenza di assicurare i livelli essenziali di assistenza, in particolar modo nell'attuale periodo contraddistinto dall'emergenza sanitaria da pandemia COVID-19;

## **RITENUTO**

- pertanto, inderogabile ed urgente, prorogare:

fino al 30/06/2021 il contratto di lavoro a tempo determinato dei sottoelencati operatori socio sanitari, in scadenza al 31/12/2020: Cristaldi Concetta Tiziana, Vinci Giuseppa, Bossio Giuseppe, Riviello Maria Nicola, Cristaldi Giuseppe e Fiume Alessio;

## **ACCERTATO**

- **che** il numero dei contratti a tempo determinato stipulati da questa Azienda complessivamente non supera il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione ex art. 57, comma 3 del CCNL del Comparto Sanità 2016/2018;

## **DATO ATTO**

- **che** la durata massima, ivi compresa la presente proroga, dei contratti a tempo determinato degli Operatori Socio Sanitari, rispetta il limite massimo indicato dal comma 2 ultimo periodo dell'art. 57 del CCNL del Comparto Sanità 2016/2018;

- **che** i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

su conforme proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto espressa dal Dirigente preposto, che ha designato quale responsabile del procedimento il Dott.ssa Mariarosaria Minnelli, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

## **DELIBERA**

Per tutto quanto in narrativa, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato;

- **di** prendere atto della proroga dei sottoelencati Operatori Socio Sanitari, fino al 30.06.2021, funzionali e imprescindibili nel periodo attuale contraddistinto dall'emergenza sanitaria da pandemia COVID-19: Cristaldi Concetta Tiziana, Vinci Giuseppa, Bossio Giuseppe, Riviello Maria Nicola, Cristaldi Giuseppe e Fiume Alessio ;

- **di** precisare che la spesa totale scaturente dal presente provvedimento, pari ad euro 27.402,07, sarà registrata sull'apposito centro di costo avente codifica 11.8, generato per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

- **di** precisare, altresì, che il costo complessivo per l'anno 2021 scaturente dal presente provvedimento è registrato sull'apposito conto del bilancio 2021;

- **di** dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;

- **di** dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3 – ter del D. Lgs 502/92 e s.m.i..

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dr.ssa Laura Coppola**

**Il Commissario Straordinario**  
**Prof.ssa Isabella Mastrobuono**

### **SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in copia:

- ☐ è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni;
- ☐ è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_
- ☐ è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati.

Cosenza, lì \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi**  
**Dott. Vincenzo Scoti**

### **SI ATTESTA**

- ☐ Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale n° 2 del 22 gennaio 1996,
- ☐ Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi**  
**Dott. Vincenzo Scoti**

### **SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004;
- ☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- ☐ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Cosenza, lì \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi**  
**Dott. Vincenzo Scoti**